

**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL 9 GIUGNO 2020
COSÌ COME MODIFICATA CON ATTO DEL 29 DICEMBRE 2021
E PROROGATA CON ATTO DI PROROGA DEL 14 DICEMBRE 2023**
*“Servizio tecnico-specialistico nelle materie di competenza
della Direzione Generale Incentivi Energia”*

TRA

il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica** – Direzione Generale Incentivi Energia con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (nel seguito anche denominato “Direzione Generale” o “le parti”), codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentata dall’Ing. Mauro Mallone in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante *Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- VISTO** il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023 n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128”*, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;
- VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l’art. 4, il quale dispone che *“Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2022 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2024-2026”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 228, relativo al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale dell’Ing. Mauro Mallone, Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 21 del gennaio 2023, recante l'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2023 e per il triennio 2023- 2025 registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2023 al n. 287;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 53 del 2 febbraio 2023 con il quale è stata adottata la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2023 al n. 410;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Energia prot. 1 del 13 marzo 2023, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2023 al n. 119, che definisce la Direttiva del Dipartimento per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023;

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica);

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 135 del 19 aprile 2023, registrata alla Corte dei conti in data 11 maggio 2023 al n. 1675, recante la Direttiva per l'anno 2023 alla Sogesid S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* e con particolare riferimento agli artt. 4 e 16;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. "avanzata" per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti economici*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, che, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella "Sogesid S.p.A.", ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società

“opera nel settore di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che “produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del D.P.C.M. 128/2021, il Ministero si avvale delle società *in house* per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione *in house* nonché delle società controllate, di enti e agenzie vigilate;

VISTI la Convenzione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) e la Sogesid S.p.A. il 9 giugno 2020 e il successivo Atto modificativo sottoscritto in data 29 dicembre 2021, aventi scadenza il 31 dicembre 2023, che declinano le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto a Sogesid S.p.A., con particolare riferimento alla *governance* procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, nonché all’ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e finanziario esercitato dall’Amministrazione nei confronti della Società;

VISTO l’Atto di proroga della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, sottoscritto tra le Parti in data 14 dicembre 2023 e registrato dalla Corte dei conti in data 15 dicembre 2023 al n. 4027, con il quale è stata assicurata, ai medesimi patti e condizioni della Convenzione Quadro del 2020, la prosecuzione - senza soluzione di continuità - dei servizi tecnico-specialistici prestati dalla Sogesid S.p.A. per la durata di 10 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla data del 31 ottobre 2024;

CONSIDERATO che il sopra richiamato Atto di proroga è stato stipulato nelle more della definizione di alcuni approfondimenti amministrativi, in corso di istruttoria, su varie tematiche funzionali alla predisposizione di un nuovo Accordo Quadro tra le Parti, nonché della piena efficacia del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero di cui al D.P.C.M. n. 180/2023;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all’art. 10, disciplina i criteri di rendicontazione dei costi sulla base del principio generale dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per l’erogazione dei servizi previsti;

ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e corrispondenti skills professionali ivi previsti;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell’art. 6 lettera B. l’applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti;

RITENUTO necessario nel perseguimento delle priorità politiche di cui al citato Atto di indirizzo del Sig. Ministro e fermi restando i compiti ordinariamente svolti dal Direzione Generale, ricorrere alla Sogesid S.p.A. al fine di reperire il servizio tecnico – specialistico oggetto del presente atto;

VISTA la Convenzione attuativa tra la Direzione Generale Incentivi Energia e la Sogesid S.p.A. per le attività di assistenza tecnico specialistica sui temi di competenza della Direzione Generale sottoscritta in data 28 aprile 2023;

- CONSIDERATA** l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico specialistico ed operativo fornite al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- VISTO** l'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- CONSIDERATO** che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;
- CONSIDERATO** che il Ministero ha valutato persistere una perdurante e apprezzabile convenienza nel mantenimento dei servizi della società *in house providing*, Sogesid S.p.A, che, ai sensi del citato D.P.C.M. 30 dicembre 2010, svolge servizi di interesse generale, rientrando inoltre, ai sensi All.1 art.1, comma 1, lett. e, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel novero degli "Organismi di diritto pubblico";
- CONSIDERATO**, che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'affidamento diretto alla Sogesid S.p.A. e il mancato ricorso al mercato, sono giustificati dal peculiare quadro operativo sul piano tecnico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ove è noto il sostegno funzionale e tecnico apportato negli anni dalla Società *in house*: il mantenimento dell'assistenza tecnica della Società *in house* è motivato innanzitutto dall'esigenza di non produrre blocchi o rallentamenti delle linee operative dell'Amministrazione tenuto conto dell'attuale situazione che non consentirebbe neanche in ipotesi un adeguato passaggio di *know-how* in favore di altri soggetti;
- CONSIDERATA**, in particolare, la necessità per il Ministero di provvedere all'attuazione di linee strategiche e delicate funzioni tecniche, anche di recente ad esso attribuite, avviate e definite anche con il supporto specialistico dell'assistenza tecnica fornita dalla Sogesid;
- CONSIDERATO**, infine, che il mancato ricorso al mercato da parte del Ministero – ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2013, n. 36 – è giustificato dalle esigenze del Ministero di ottenere un ampio supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e che ricorrendo all'*expertise* maturata dalla Società *in house* sulle tematiche di competenza, il Ministero può ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi peraltro una efficace trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei "*benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*" come richiesto dalla norma citata;
- VISTA** la nota prot. n. 0181325 del 9 novembre 2023, con la quale la Direzione Generale Incentivi Energia ha richiesto alla Sogesid S.p.A. un'offerta tecnico-economica per l'assistenza specialistica alla stessa Direzione;
- VISTA** la nota prot. n. U-0004507 del 21 dicembre 2023, acquisita agli atti della Direzione Generale Incentivi Energia in pari data con prot. n. 210597, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso la proposta di offerta per la prestazione di servizi tecnico-specialistici a beneficio e nelle materie di competenza della Direzione Generale Incentivi Energia, in sostituzione di quanto precedentemente inviato con nota prot. n. U-0004501 del 21 dicembre 2023, acquisita agli atti della Direzione Generale Incentivi Energia in pari data con prot. n. 210113;
- VISTA** la relazione prot. n. 0210711 del 21 dicembre 2023 con cui la Direzione Generale ha valutato che i costi riportati nel POD sono congrui e coerenti con quelli previsti nella Convenzione

Quadro del 9 giugno 2020, del successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e dell'Atto di proroga del 14 dicembre 2023;

VISTA la determina a contrarre della Direzione Generale prot. 591 del 21 dicembre 2023;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della presente Convenzione verrà assicurata a valere sul capitolo 2048 pg 1 "Spese per l'esecuzione delle convenzioni attuative della Convenzione Quadro MITE-SOGESID SPA per il contrasto ai cambiamenti climatici";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, i servizi tecnico-specialistici a favore della Direzione Generale alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Piano Operativo di Dettaglio.
2. In particolare, le attività di supporto tecnico – specialistico richieste alla Sogesid S.p.A. afferiscono a:
 - ✓ assistenza tecnico-specialistica in materia di rinnovabili, reti energetiche e progetti integrati;
 - ✓ assistenza tecnico-specialistica in materia di mobilità sostenibile;
 - ✓ assistenza tecnico-specialistica in materia di efficienza energetica;
 - ✓ azioni trasversali di assistenza tecnico-specialistica.
3. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, dei servizi tecnico-specialistici vengono precisate nel Piano Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, contiene in particolare:
 - ✓ gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;
 - ✓ il cronoprogramma delle attività;
 - ✓ l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid S.p.A., per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza personale, prioritariamente assunto a tempo indeterminato e determinato, già contrattualizzato alla data di sottoscrizione del presente Atto dalla stessa Società o da contrattualizzare entro massimo due mesi dalla sottoscrizione della stessa, ricorrendo, previa ricognizione interna e laddove necessario ai fini del completamento del gruppo di lavoro previsto dalla presente Convenzione attuativa nonché nell'ambito di un ordinario turnover aziendale, al reclutamento mediante procedura selettiva, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Esigenze di variazioni al calendario dei servizi tecnico-specialistici o di modifiche ai servizi stessi saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione della Direzione Generale che si

esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD approvato.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata di 10 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, in modo da assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività già prestate dalla Società nei settori oggetto di intervento in virtù di pregresso atto convenzionale con la committenza.
2. L'efficacia della presente Convenzione scaturisce dalla relativa ammissione al visto e alla registrazione della Corte dei conti, con conseguente comunicazione alla Sogesid S.p.A.

Articolo 5

(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia procederà all'impegno di un importo complessivo massimo pari a € 1.619.176,77 (euro unmilione seicentodiciannovemilacentosettantasei/77) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 1.975.395,66 (euro unmilione novecentosettantacinquemilatrecentonovantacinque/66), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1, pari a € 1.975.395,66, sarà assicurata dall'Amministrazione successivamente con decreto di impegno a valere sul capitolo 2048 pg 1 "Spese per l'esecuzione delle convenzioni attuative della Convenzione Quadro MITE-SOGESID SPA per il contrasto ai cambiamenti climatici".
3. La Società provvederà a predisporre relazioni bimestrali sui servizi realizzati nel periodo di riferimento convenzionato, evidenziando il conseguimento dei risultati attesi e/o degli output previsti, corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti, effettuata secondo i criteri dettagliati nell'allegato POD.
4. I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, previa presentazione della fattura elettronica da parte della Sogesid S.p.A. alla Direzione Generale utilizzando il codice IPA di competenza e a seguito dell'approvazione delle relazioni bimestrali e della relativa documentazione attestante i costi, sulla base delle valutazioni del Comitato di Sorveglianza di cui al successivo art. 7.
5. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Direzione Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
6. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A., previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione Generale, emetterà le fatture intestandole al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Incentivi Energia - Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma C.F. 97047140583. La Direzione Generale provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c bancario intestato alla Sogesid S.p.A., indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
7. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nei servizi oggetto del presente atto sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti con annessi oneri aziendali e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente *skill* professionale, come meglio esplicitato nell'allegato POD.

8. Le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, nonché gli eventuali importi per lavoro straordinario svolto dai dipendenti Sogesid, saranno computate, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, nell'ambito dell'importo ad esse relativo, a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente parte integrante del POD.

Articolo 6

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il referente per la Direzione Generale è l'Ing. Mauro Mallone o suo delegato mentre il referente per la Sogesid S.p.A. è l'Ing. Silvia Carecchio o suo delegato.
2. L'eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potrà essere disposta da entrambe le Parti dandone comunicazione all'altro contraente tramite posta elettronica certificata.

Articolo 7

(Comitato di Sorveglianza)

1. Con apposito decreto direttoriale la Direzione Generale provvederà all'istituzione del Comitato di Sorveglianza della presente Convenzione attuativa, con funzioni di vigilanza sugli adempimenti tecnico-amministrativi della Convenzione in essere tra le Parti così come stabilite dall'art. 12 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 in corso di validità.

Articolo 8

(Obblighi della Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione della Direzione Generale tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati dei servizi, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La società si impegna, qualora nel corso del rapporto convenzionale si configurino cessazioni di unità di personale assegnato per giusta causa o giustificato motivo, alla sostituzione entro massimo 60 giorni naturali e consecutivi, di adeguate figure professionali. Qualora tale sostituzione non sia completata entro il termine previsto, la Direzione Generale può procedere alla risoluzione unilaterale della Convenzione per inadempimento, secondo le modalità previste dal successivo art. 12.
3. Qualora si renda necessario sostituire una o più risorse specialistiche, la Società condividerà con la Direzione Generale gli skills necessari alla luce di eventuali esigenze sopravvenute, nella cornice degli impegni economici previsti.
4. Ferma restando la garanzia del raggiungimento dei risultati previsti nel presente atto, la Sogesid S.p.A. potrà attribuire ulteriori incarichi ai componenti del Gruppo di Lavoro, previa comunicazione al Ministero.

Articolo 9

(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi sia necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione Generale per il corretto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A., solleva il Ministero da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 10

(Clausola di adeguamento)

1. Qualora dovessero intervenire, entro la scadenza di cui all'art. 4, comma 1, modifiche sostanziali rispetto alle modalità di erogazione del servizio tecnico-specialistico da parte della Sogesid S.p.A. – da declinare nella *governance* dei rapporti tra le Parti attraverso la definizione del nuovo Accordo Quadro, citato in premessa - le stesse saranno prontamente recepite nella presente Convenzione attraverso la stipula di specifico Atto aggiuntivo.

Articolo 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del sopra citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all'A.R., entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia alla Direzione Generale ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Atto convenzionale.

Articolo 12

(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di

esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.

2. Il presente Atto può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del codice civile.

Articolo 13 ***(Controversie)***

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro del 09/06/2020 che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea, ove ne ricorra l'ipotesi, con le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Direzione Generale interessata e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14 ***(Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. La Sogesid S.p.A., anche in conformità all'art. 16 della Convenzione Quadro sottoscritta con il MATTM (oggi MASE) in data 9 giugno 2020, come modificata con Atti del 29 dicembre 2021 e del 14 dicembre 2023, si è impegnata a dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, nonché, all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle società partecipate dal citato Dicastero. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata

di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015.

3. Anche il MASE ha definito la propria strategia di prevenzione della corruzione nella Sezione 2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ed ha adottato, tra l'altro, il Codice di comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE), al cui rispetto sono tenuti i dipendenti ed i collaboratori della Società che svolgono la propria attività lavorativa presso il predetto Dicastero.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili per quanto compatibili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 15

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico-scientifici e i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per la Sogesid S.p.A. di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 16

(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché, al D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti

funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell'art 28 del GDPR. con separato atto, da parte del Ministero.

Articolo 18

(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Atto è di esclusiva competenza del Foro di Roma.

**Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza energetica**

Il Direttore Generale IE

Ing. Mauro Mallone

Sogesid S.p.A.

L' Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritta con firma digitale.